



COMUNE DI SAN PIETRO IN GU

PROVINCIA DI PADOVA

Copia

Deliberazione N° 5 del 28-04-2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

L'anno duemilaquindici, addì ventotto del mese di aprile alle ore 20:30, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO BASSI GABRIELLA il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**

Seduta **Pubblica** , di **Prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

BASSI GABRIELLA	P	TREVISAN ANDREA	P
ZAMPIERON TIZIANO	P	RONCO CHIARA	P
SANDONA' FRANCESCO	P	CARLI MICHELE	P
SOVILLA DANIELE	P	MAZZILLI MATTEO	P
BALDISSERI STEFANO	P	POLATI PAOLO	P
CECCATO PAOLO	P	GIULIARI LUISA	P
ALLEGRO EDDI	P		

Partecipa il Segretario Comunale Sorace Francesco.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor BASSI GABRIELLA nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il “Piano Cottarelli”, - documento dell’agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall’ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- Il piano operativo di razionalizzazione s’ispira ai seguenti principi generali:
 - coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell’unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell’Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell’intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
 - contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell’azione amministrativa che si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
 - buon andamento dell’azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell’azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.
 - tutela della concorrenza e del mercato.
- l’art. 1, comma 611, della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenere i costi di funzionamento anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Dato atto che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo dovrà essere allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- la suddetta relazione “a consuntivo” dovrà essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);

Vista la deliberata di Giunta Comunale n. 29 del 02/04/2015 con la quale si è proceduto ad una prima approvazione del citato piano con l'impegno a sottoporlo per la definitiva approvazione al primo Consiglio Comunale successivo;

Evidenziato che il Comune partecipa al capitale delle seguenti società

- 1) Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA SPA, con una quota del 0,89%;
- 2) Servizi Territorio e Ambiente S.E.T.A. SpA, con una quota del 1,26%

Visto il “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie” allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarlo;

Avuta l'assistenza del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri degli uffici competenti ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, numero 267;

Udito l'intervento breve del sindaco in ordine alla proposta di delibera;

La votazione, espressa per alzata di mano, ha il seguente esito:

Voti a favore:	n. 13
Presenti	n. 13

DELIBERA

1) Di approvare definitivamente il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie*, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

2) Di disporre:

- la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

- la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune;
- la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente".

ALLEGATO ALLA DELIBERA ^{CC}
n. 5 del 28/4/15 ^{B.M.}



COMUNE DI SAN PIETRO IN GU
Piazza Prandina n. 37 - 35010 SAN PIETRO IN GU (PD)
Provincia di Padova

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
(art. 1, commi 611 – 616 della Legge n. 190/2014)

La disciplina introdotta dalla Legge di stabilità 2015 - Legge n. 190/2014

Premessa.

La legge di stabilità per il 2015 - Legge n. 190/2014 ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Piano operativo e rendicontazione.

Il comma 612 della Legge n. 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni "in relazione agli ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica. Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D. Lgs. n. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo. E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del comma secondo dell'art. 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del Sindaco.

Attuazione. Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Finalità istituzionali.

La legge n. 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della legge n. 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall’Organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Le partecipazioni dell’Ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di San Pietro in Gu partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Energia Territorio Risorse Ambiente – ETRA SPA con una quota di partecipazione dello 0,89%
2. Servizi Territoriali e Ambiente – SE.T.A. S.p.A. con una quota di partecipazione del 1,26%

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA S.p.a.

La Società è a capitale interamente pubblico ed è stata costituita il 30.12.2005 dall’aggregazione dei rami d’azienda relativi alla gestione dei servizi pubblici delle società Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e SE.T.A. Spa, costituite ed operanti ai sensi dell’art. 113, lett. e) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La società ETRA Spa assolve compiti essenziali per la collettività, la gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti, nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall’Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l’area del Bassanese, l’Alta Padovana e la cintura urbana di Padova. E’ una multiutility soggetta alla direzione e al coordinamento dei 75 Comuni soci in base all’art. 30 del TUEL (Conferenza di Servizi).

I criteri proposti dall’art. 1, comma 611, della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono, tra i vari, l’aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E’ intenzione dell’amministrazione mantenere le quote di proprietà di Etra Spa per n. azioni pari a 0,89 % del capitale

2. Servizi Territorio e Ambiente – SE.T.A. S.p.A.

La Società Servizi Territorio e Ambiente SE.T.A. S.p.A, è interamente di proprietà dei seguenti n. 47 Comuni e della stessa Società, pari al 0,38% del capitale sociale:

Battaglia Terme (Padova) - Borgoricco (Padova) - Cadoneghe (Padova) - Campo San Martino (Padova) - Campodarsego (Padova) - Campodoro (Padova) - Camposampiero (Padova) - Carmignano di Brenta (Padova) - Cervarese Santa Croce (Padova) - Cittadella (Padova) - Curtarolo (Padova) - Fontaniya (Padova) - Galliera Veneta (Padova) - Galzignano Terme (Padova) - Gazzo Padovano (Padova) - Grantorto (Padova) - Limena (Padova) - Loreggia (Padova) - Massanzago (Padova) - Mestrino (Padova) - Montegalda (Vicenza) - Montegrotto Terme (Padova) - Noventa Padovana (Padova) - Piazzola sul Brenta (Padova) - Piombino Dese (Padova) - Pozzoleone (Vicenza) - Resana (Treviso) - Rovolon (Padova) - Rubano (Padova) - Saccolongo (Padova) - San Giorgio delle Pertiche (Padova) - San Giorgio in Bosco (Padova) - San Martino di Lupari (Padova) - San Pietro in Gu (Padova) - Santa Giustina in Colle (Padova) - Saonara (Padova) - Selvazzano Dentro (Padova) - Teolo (Padova) - Tombolo (Padova) - Torreglia (Padova) - Trebaseleghe (Padova) - Veggiano (Padova) - Vigodarzere (Padova) - Vigonza (Padova) - Villa del Conte (Padova) - Villafranca Padovana (Padova) - Villanova di Camposampiero (Padova);

La Società è stata costituita il 07.10.1999 e dal 01.01.2006 ha assunto la funzione di società patrimoniale a seguito dell'atto di scissione in data 19.12.2005, Rep. N. 144522 del Notaio Antonucci di Bassano del Grappa;

Detta Società risulta composta da un Consiglio di amministrazione di cui fanno parte 5 componenti, compreso il Presidente, e da un numero di dipendenti pari a zero.

L'art. 1, comma 611, lett. b), della citata Legge 190/2014 prevede l'obbligo di sopprimere le società che risultano composte da soli Amministratori, o comunque, da un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti.

A questo riguardo l'Amministrazione intende dare concreta attuazione alla previsione legislativa, avvalendosi delle forme e delle modalità previste dalla normativa vigente, anche mediante un'azione coordinata e congiunta con le altre Amministrazioni comunali interessate, in ossequio al canone di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

A questo scopo, dunque, l'Amministrazione intende incaricare, al pari delle altre Amministrazioni comunali coinvolte, la società ETRA Spa di valutare, d'intesa con SE.T.A. Spa, gli aspetti giuridici, economici e patrimoniali, ai fini della individuazione delle misure utili a dare attuazione al Piano operativo di razionalizzazione, secondo le modalità ed i termini fissati dalla citata Legge n. 190/2014, in modo da poter fornire, all'esito di detta valutazione complessiva, la esaustiva relazione tecnica con la dettagliata esposizione dei risparmi da conseguire entro i termini stabiliti dalla medesima disposizione legislativa.

San Pietro in Gu, 31.03.2015

IL SINDACO
Gabriella Bassi

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dona' Claudio

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dona' Claudio

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to BASSI GABRIELLA

Il Segretario Comunale
F.to Sorace Francesco

Pubbl. N. 373

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune (sito web istituzionale) il 19-05-2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Sorace Francesco

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio (sito web istituzionale) dal 19-05-2015 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

San Pietro in Gù,

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to ZANDONA' VANIA

ESECUTIVITA'

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si attesta che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio (sito web istituzionale);
- E' divenuta esecutiva in data ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

San Pietro in Gu li,

Il Segretario Comunale
F.to Sorace Francesco

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

San Pietro in Gu li, 19-05-2015

Il Funzionario incaricato
Pizzolato Maria Grazia



Copia della presente deliberazione dovrà essere inviata ai seguenti uffici:

- | | |
|--|--|
| ☐ Segreteria | ☐ Vigilanza |
| ☐ Economico - Finanziario | ☐ Servizi Tecnici – Edilizia Pubblica |
| ☐ Personale | ☐ Edilizia Privata |
| ☐ Cultura - Sport | ☐ |
| ☐ Tributi | ☐ |
| ☐ Attività Produttive | ☐ |
| ☐ Demografici | ☐ |
| ☐ Assistenza alla Persona | ☐ |